



## **REGOLAMENTO**

### **PER LA CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO “PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI”**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

L’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito sensi della L.R. Lazio n. 29 del 1997, dell’art.11 comma 2/b e 2/d e dell’art.14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per l’utilizzo del proprio Marchio dalla denominazione “Parco Naturale dei Monti Aurunci”, (abbreviato con l’acronimo PNMA), in seguito chiamato anche Marchio con o senza l’acronimo PNMA, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. del .

Il Marchio e la denominazione “Parco Naturale dei Monti Aurunci”, già registrati presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di Latina in data 21 luglio 2004, saranno oggetto di modificazioni, se ed in quanto necessarie.

La concessione del Marchio del Parco vuole essere un riconoscimento secondo il quale chi ne gode è un soggetto consapevole che collabora attivamente con l’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci per il raggiungimento dei propri fini istitutivi. Deve essere concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene svolge a favore della qualità ambientale del territorio protetto. I fruitori del Marchio, ovvero le parti interessate, devono essere sensibili e consapevoli ed essere in grado di migliorare le proprie prestazioni nel tempo. Esso non si sovrappone ad altri marchi ma, distingue quei soggetti che svolgono attività e servizi in linea con i fini del Parco.

## **ART. 2**

### **Finalità e scopi**

Il presente disciplinare è finalizzato alla descrizione delle modalità operative ed al controllo del sistema di concessione del Marchio del Parco dei Monti Aurunci. Esso ne descrive le modalità di richiesta, di concessione e di verifica del possesso dei requisiti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

Tale iniziativa si informa e si caratterizza in quanto:

- soddisfa il crescente interesse del pubblico verso i prodotti qualificati del territorio e verso le iniziative che l'Ente attua nell'ambito dei propri fini istituzionali a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- costituisce un incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi nel rispetto delle vocazioni del territorio e dell'ambiente;
- contribuisce a preservare e promuovere le tradizioni e la cultura del territorio;
- è una modalità di valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali;
- contribuisce alla promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse;
- costituisce un momento di rilevante interesse per la promozione e consolidamento dell'immagine e del ruolo del Parco anche in collaborazione con Enti e Istituzioni territoriali.

## **ART. 3**

### **Ambiti di intervento e modalità**

L'Ente Parco concede l'utilizzo del proprio Marchio dalla denominazione "Parco Naturale dei Monti Aurunci", agli operatori che svolgono proprie attività nei seguenti settori:

- a) artigianale;
- b) turistico (assistenza, accoglienza e ricezione, animazione, produzione, ecc.);
- c) ristorazione;
- d) agricoltura e trasformazione dei prodotti;
- e) vendita al dettaglio.

L'utilizzo del Marchio è concesso con determinazione del Direttore dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci. L'eventuale diniego sarà motivato con atto del medesimo.

Il Direttore dell'Ente può altresì proporre eventuali azioni correttive al fine del rilascio della concessione all'uso del Marchio.

La concessione dell'uso del Marchio "PNMA" avviene a seguito di una verifica documentale dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento e, previa istruttoria del

Comitato Consultivo del Marchio (in seguito denominato anche CCM), istituito secondo il successivo articolo 7.

La concessione d'uso del Marchio "PNMA" avviene secondo la seguente procedura:

- a) il richiedente propone istanza di concessione, completa delle dovute dichiarazioni di impegno, all'Ente e secondo i modelli predisposti;
- b) l'Ente, attraverso i propri Uffici, verifica la rispondenza di quanto dichiarato e redige una relazione che trasmette al CCM, entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda di concessione. Quest'ultimo valuta la domanda esprimendo un parere motivato in merito all'accoglimento o meno della stessa e indica eventuali azioni correttive da intraprendere dopodiché trasmette la documentazione al Direttore per i successivi adempimenti di competenza;
- c) i beneficiari dell'uso del Marchio sono iscritti in apposito registro tenuto presso la sede dell'Ente.

Il Registro contiene:

- 1) il numero progressivo di iscrizione;
- 2) la data di iscrizione;
- 3) la denominazione e/o ragione sociale dell'azienda;
- 4) la denominazione del prodotto e/o servizio;
- 5) la determinazione del Direttore dell'Ente che ne ha disposto la concessione.

## **ART. 4**

### **Domanda di concessione d'uso del Marchio**

A decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento, chiunque intenda beneficiare dell'uso del Marchio, persona giuridica o fisica, che eserciti una o più attività previste dall'art.2 in uno o più Comuni del Parco, può presentare istanza all'Ente utilizzando l'apposita modulistica allegata al Regolamento.

## **ART. 5**

### **Convenzione**

La concessione d'uso del Marchio è regolamentata da una convenzione il cui schema, allegato al presente Regolamento, sarà sottoscritta tra l'Ente ed il Beneficiario.

L'Ente ha facoltà di verificare il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalle Leggi e/o regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività e che non svolga azioni che

direttamente o indirettamente siano in contrasto con la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente.

## **ART. 6**

### **Corrispettivo economico**

I beneficiari dell'uso del Marchio "Parco Naturale dei Monti Aurunci", se ed in quanto autorizzati, corrisponderanno all'Ente un corrispettivo economico, annuale, determinato con atto separato del Consiglio Direttivo dell'Ente suscettibile di aggiornamenti.

Resta inteso che, seppur autorizzato, l'utilizzo del Marchio da parte del beneficiario è subordinato alla condizione sospensiva dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, a favore dell'Ente.

## **ART. 7**

### **Competenze specifiche del Consiglio Direttivo dell'Ente**

In attuazione di quanto statuito con il presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, in relazione alla concessione in uso del Marchio:

- individua i requisiti necessari per la concessione in uso a beneficio dei richiedenti e per i diversi settori così come individuati al precedente art. 2;
- definisce il contributo economico di cui al precedente art. 5.

## **ART. 8**

### **Il Comitato Consultivo del Marchio**

Il Comitato Consultivo per il Marchio, in seguito denominato anche CCM, è preposto all'esame delle richieste per l'utilizzo del Marchio nonché al controllo dei requisiti richiesti per la concessione d'uso. Esso è formato da 3 unità come appresso specificate:

- a) il Direttore dell'Ente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il Dirigente del Settore "Promozione, Educazione Ambientale" dell'Ente o suo delegato;
- c) il Responsabile del Servizio "Promozione, Comunicazione, Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile" dell'Ente o suo delegato.

Il CCM si riunisce su convocazione del Direttore dell'Ente ed esprime pareri consultivi. Le sedute sono valide ed efficaci allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, esso:

- assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- valuta la conformità della richiesta di utilizzo del Marchio al presente Regolamento;
- propone al Direttore dell'Ente la concessione e la revoca dell'uso del Marchio allorquando verifichi la sopravvenuta mancanza anche di uno dei requisiti che ne hanno legittimato la concessione. Per tale funzione il CCM può avvalersi del lavoro degli Uffici del Parco;
- può indicare, in alcuni casi di non conformità, eventuali azioni correttive da prescrivere al concessionario inadempiente.

## **ART. 9**

### **Uso del Marchio**

Il Concessionario del Marchio potrà utilizzare sia il logo che la denominazione "Parco Naturale dei Monti Aurunci" sia sul proprio materiale pubblicitario che all'interno del proprio esercizio commerciale e dovrà rendere ben visibile in modo permanente le prescrizioni che hanno legittimato l'uso del Marchio. In caso di risoluzione del rapporto, il Concessionario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, depliant, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando la denominazione e l'emblema del Parco.

Il Marchio non può, in ogni caso, costituire marchio principale relativo alla provenienza e all'origine dei prodotti e/o servizi bensì, costituisce segno aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione.

## **ART. 10**

### **Revoca della Concessione del Marchio**

L'Ente, con atto del Direttore ed a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio e della denominazione "PNMA" per inosservanza delle clausole del presente Regolamento, di quelle stabilite nell'apposita convenzione, o per attività palesemente contraria allo spirito dello Statuto dell'Ente o lesiva dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Prima di procedere alla revoca il Direttore può adottare, sentito il CCM, misure correttive finalizzate a ristabilire il rispetto, da parte del Concessionario delle regole e condizioni previste nel presente Regolamento.

## **ART. 11**

## **Tipologia, servizi ed attività economico/produttive ammissibili all'utilizzo del Marchio**

L'uso del Marchio potrà essere concesso, previa istanza dell'interessato, per le seguenti attività:

1. Attività turistico- ricettive (Albergo, Agriturismo, Bed & Breakfast, ecc. ...);
2. Attività di ristorazione (ristoranti, trattorie ,enoteche, ecc...);
3. Attività artigianali;
4. Attività agricole e di trasformazione (imprenditori agricoli e dell'agroalimentare comunque "certificati" ovvero che realizzano prodotti riconosciuti tradizionali, biologici o tipici, possessori dei marchi specifici o del marchio "Natura in Campo". Nel caso si tratti di prodotti la cui denominazione non è compresa negli elenchi ufficiali della Regione o di imprese non certificate, il richiedente deve allegare alla domanda il proprio disciplinare di produzione).
5. Attività commerciali.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi oggetto della concessione.

### **ART. 12**

#### **Impegni e princìpi generali connessi all'uso del Marchio**

I concessionari del Marchio:

- devono essere disponibili a pubblicizzare tutte le attività dell'Ente;
- accettano di intraprendere relazioni di reciprocità con gli altri concessionari acquistando e/o somministrando prodotti e servizi complementari alla propria attività;
- si impegnano e si obbligano a rispettare in modo puntuale tutte le normative afferenti la loro attività.

Inoltre s'impegnano eventualmente a:

- curare gli spazi civili ispirandosi a principi di razionalità e compatibilità ambientale (risparmio energetico, vernici atossiche, luci, energia foto-termica solare, sicurezza, ....);
- curare gli spazi verdi ispirandosi ai metodi di coltivazione biologica (fitoiatria biologica, piante autoctone, nidi artificiali, cartellonistica ...).

### **ART. 13**

## **Il “Paniere agroalimentare” del Parco**

L’Ente definisce il livello di “qualità” dei prodotti agroalimentari attraverso una valutazione caratterizzata dall’esame dei seguenti parametri:

- a. il processo di produzione; in primo luogo biologico e poi integrato, tipico (DOP o IGP) e tradizionale (secondo il combinato disposto del D.Lgvo n. 173/1998);
- b. l’origine locale delle materie prime;
- c. la conservazione di specie autoctone.

Le specialità gastronomiche del territorio aurunco sono quelle classificate come tipiche e tradizionali e raccolte con nome e specifiche produttive negli elenchi ufficiali della Regione Lazio, ai sensi delle rispettive norme di riconoscimento e quelle protette dai marchi comunitari, del “Biologico”, di “Natura in Campo” o da organismi indipendenti o equivalenti.

L’Ente s’impegna ad aggiornare, di volta in volta , l’elenco dei prodotti di cui al comma precedente dandone adeguata pubblicità.

### **ART. 14**

#### **Abrogazione di Norme**

E’ abrogata ogni qualsivoglia altra disposizione regolamentare, se ed in quanto nella fattispecie con il presente regolamento incompatibile. Consta di 14 articoli, di sei pagine scritte per intero e fin qui della settimana.